



## COMUNE DI VALGANNA

Provincia di Varese

Piazza Grandi 1 - 21039 VALGANNA  
Tel. 0332-719755 Fax 0332-719680  
C.F. 00477430128

Valganna, 01/02/2020

### **OGGETTO: estratto di atto di citazione**

Letto l'art. 150 c.p.c. e la disposizione del Presidente del Tribunale di Varese depositata in cancelleria il 02/10/2019 R.G. 2525/2019 si notifica agli eredi del sig. Martinoli Matteo atto di citazione nel procedimento di usucapione per gli immobili in fraz. Boarezzo di Valganna

Atto di citazione proposto dai signori MARTINOLI Piero nato a Milano il 17.07.1949, residente a Marzio (VA) in via Ferruccio Bolchini n.17, c.f. MRT PRI 49L17 F205N, e MARTINOLI Riccardo nato a Valganna (VA) il 17.04.1956, ivi residente in via Privata Lago n.3, c.f. MRT RCR 56D17 L577Y, entrambi rappresentati dagli Avvocati Sara CENZIN con Studio in Gallarate via Torino 2 e Fabrizio CATTANEO con Studio in Ferno viale Isonzo 49/1, con domicilio eletto presso l'Avv.Sara Cenzin,

PREMESSO CHE: i signori MARTINOLI Piero e Riccardo possiedono da oltre vent'anni in via esclusiva e pacifica, comportandosi nei confronti di chiunque come gli l'unici ed i soli proprietari, i seguenti beni immobili siti in Comune di Valganna e precisamente: fabbricato composto di piani terra e primo, avente accesso da Via Chini n.16, con adiacenti terreni, il tutto distinto in Catasto Fabbricati al foglio 6 con il mappale n.2796 sub.1 ed in Catasto Terreni al foglio 6 (logico 9) con i mappali 2796, 1046, 1111 e 4011; con precisazione che il signor MARTINOLI Piero già risulta proprietario della quota di 1/10;

Tutto ciò premesso: i signori MARTINOLI Piero e Riccardo, ut supra rappresentati, citano per pubblici proclami il signor MARTINOLI Matteo nato Valganna il 25.12.1886 (cointestatario della quota di 5/10 degli immobili) e suoi successori ed aventi causa A COMPARIRE innanzi al Tribunale di Varese all'udienza del 5 maggio 2020 ad ore 9.00 con l'invito a costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima della predetta udienza e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per quivi sentire dichiarare l'avvenuta usucapione dei predetti beni immobili in favore degli attori, come sopra specificato